

TI_GERICHTE 12.2022.64 vom 9. September 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-09-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2022.64

FR: TI_GERICHTE 12.2022.64 du 9 septembre 2022

IT: TI_GERICHTE 12.2022.64 del 9 settembre 2022

Erwägungen

E. 9

La procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti dell'art. 257 CPC offre alla parte istante la possibilità di seguire una via giudiziaria semplice e rapida nei casi in cui la situazione di fatto e di diritto è chiara, in alternativa alle procedure ordinarie o semplificate normalmente a disposizione. Affinché si possa agire in tal senso, è necessario che i fatti siano incontestati o immediatamente comprovabili (lett. a) e che la situazione giuridica sia chiara (lett. b). Sono fatti incontestati, quelli che non sono stati confutati dal convenuto e sono immediatamente comprovabili, se essi possono essere accertati senza indugio e senza troppe spese. Di regola la prova è addotta mediante la produzione di documenti conformemente all'art. 254 cpv. 1 CPC. Se il convenuto fa valere delle obiezioni motivate e concludenti, che non possono essere subito scartate e che sono di natura tale da far vacillare il convincimento del giudice, la procedura dei casi manifesti è inammissibile (144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1). La situazione giuridica è chiara se l'applicazione della norma al caso concreto si impone in modo evidente con riguardo al testo legale o in base a una dottrina e una giurisprudenza affermate. Per contro la situazione giuridica non è di regola chiara se la parte convenuta oppone delle obiezioni o eccezioni motivate su cui il giudice non può statuire immediatamente o se l'applicazione di una norma richiede l'emanazione di una decisione di apprezzamento o in equità con una valutazione di tutte le circostanze del caso (DTF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 123 consid. 2.1.2; STF 4A_383/2018 del 6 giugno 2019 consid. 3). Per impedire l'accoglimento di una domanda fondata sull'art. 257 CPC non basta tuttavia che la parte convenuta sostenga semplicemente che ci si trova in presenza di una simile situazione o che la stessa potrebbe remotamente entrare in linea di conto (STF 4A_383/2018 del 6 giugno 2019 consid. 3; 4A_329/2013 del 10 dicembre 2013 consid. 6.1). Non è nemmeno possibile vanificare la procedura in discussione invocando degli argomenti speciosi (STF 4A_415/2013 del 20 gennaio 2014 consid. 7). La fattispecie non è per contro chiara e non vi è spazio per una procedura sommaria giusta l'art. 257 CPC quando invece la parte convenuta oppone all'azione delle obiezioni o delle eccezioni, in fatto o in diritto, motivate sulle quali il giudice non può immediatamente statuire. Il fallimento della procedura di tutela nei casi manifesti non presuppone che la parte convenuta renda verosimile l'inesistenza, l'inesigibilità o l'estinzione della pretesa fatta valere nei suoi confronti: basta che gli argomenti proposti siano atti a comportare il rigetto dell'azione, che non appaiano di primo acchito inconsistenti e che non si prestino a un esame in procedura sommaria (STF 4A_571/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 6).

E. 10

Nel concreto caso la fattispecie si rivela tutt'altro che chiara e liquida. Come correttamente rilevato dal Pretore il procedimento in esame solleva infatti problematiche di natura

procedurale ma soprattutto di merito che necessitano un maggiore approfondimento e che risultano inconciliabili con la procedura di cui all'art. 257 CPC. In primis andrebbero meglio acclamate le circostanze che hanno portato AP 1 a versare l'importo oggetto del contendere sul conto personale di AO 1 in luogo di quello societario concordato inizialmente ma a far nondimeno ritenere a entrambe le parti che tale pagamento estinguesse la prima rata del noto contratto di consulenza con G _____ SA. La tesi attorea - ripresa nell'appello - secondo cui tale versamento sarebbe avvenuto per errore e a seguito di macchinazioni orchestrate dal convenuto si scontra infatti con le emergenze istruttorie di segno opposto che inducono a ipotizzare una modifica consensuale degli accordi originari. A questo vada aggiunto che l'appellante medesima menziona nei propri allegati l'esistenza di importanti divergenze tra le parti in relazione al contratto di consulenza, contrasti che emergono pure dagli atti di causa e che necessitano di essere ulteriormente vagliati nel merito. Appare evidente l'inconciliabilità di questi approfondimenti con le esigenze di chiarezza e immediatezza poste dalla procedura in oggetto. Dal punto di vista procedurale non può neppure essere giudicata aprioristicamente speciosa l'obiezione sollevata da AO 1 relativa all'assenza di un interesse degno di protezione da parte dell'appellante (osservazioni, pag. 3).

E. 11

Ininfluenza ai fini di causa si rivela di contro l'indicazione - errata - figurante nel giudizio di prima sede (pag. 3) e riconducibile a un lapsus calami che attribuisce il "conto _____" a AO 1 quando in realtà trattasi di un conto di pertinenza dell'attrice. Con ogni evidenza questo refuso non ha influito sulla valutazione pretorile.

E. 12

Da ultimo, non può che essere definito inconferente il richiamo dell'appellante agli art. 15 e 17 DPA.

E. 13

Alla luce di tutto quanto precede, ritenuto il non adempimento delle premesse per far capo alla procedura di tutela dei casi manifesti di cui all'art. 257 CPC, la decisione pretorile che dichiara irricevibile l'istanza presentata da AP 1 si rivela corretta. La stessa ha la facoltà di riproporre le proprie pretese nelle debite forme e seguendo la procedura appropriata (Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, II^a ed., Vol. 2, n. 44 segg. ad art. 257 CPC).

E. 14

Ne discende che l'appello deve essere respinto e la sentenza pretorile confermata. Le spese processuali, calcolate sulle basi di un valore litigioso di fr. 100'000.- e tenuto conto di quanto prevede l'art. 9 cpv. 2 LTG, seguono la soccombenza dell'appellante, la quale rifonderà alla controparte un'equa indennità per ripetibili. Per questi motivi, richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG e il RTar, decide: 1. L'appello 20 maggio 2022 di AP 1 è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 1'000.-, già anticipate dall'appellante, restano a suo carico con obbligo di versare alla controparte fr. 1'500.- a titolo di ripetibili d'appello. 3. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello II presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.